



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**Convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale
ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004**

L'anno duemiladieci, il giorno Tre del mese di novembre nella Residenza Municipale di San Giovanni Gemini con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

Tra

Il Comune di San Giovanni Gemini rappresentato da Salvatore Vasile nato a Bivona il 3/12/1952 ed elettivamente domiciliato a tutti gli effetti presso la segreteria del Comune di San Giovanni Gemini, il quale interviene al presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del comune di San Giovanni Gemini, C.F.80004030849, che legittimamente rappresenta nella sua qualità di segretario Comunale Direttore Generale;

e

Il Comune di Castronovo di Sicilia rappresentato da Schembri Gerlando nato a _____ il _____ ed elettivamente domiciliato a tutti gli effetti presso la segreteria del Comune di CS, il quale interviene al presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del comune di Castronovo di Sicilia _____, che legittimamente rappresenta nella sua qualità Segretario Comunale D.G.

Premesso

che l'Area Economico-Finanziaria del Comune di San Giovanni Gemini è priva del responsabile per collocamento a riposo del titolare per dimissioni volontarie a far data dal 1° ottobre 2010, e che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse, il Comune di San Giovanni Gemini e il Comune di Castronovo di Sicilia hanno concordato, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/1/2004, di avvalersi della possibilità di utilizzare il dipendente Rag. Antonino Colletto in servizio presso il Comune di Castronovo di Sicilia con le mansioni di responsabile servizi finanziari cat. C, pos. econ. C4 a tempo parziale in posizione di distacco per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31/12/2011

Tanto premesso

Tra i sottoscritti Sigg. dott.Salvatore Vasile e dott. Schembri Gerlando nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulata ai sensi delle disposizioni in materia di personale degli Enti Locali impartite dalla Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) in particolare il comma 79 dell'art.3 della citata legge n.244/2007 che sostituisce integralmente l'art.36 del D. Lgs. N.165/2001.

Art.2 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/1/2004, a ciascuno degli Enti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, di utilizzare a tempo parziale per il periodo predeterminato, il dipendente del Comune di Castronovo di Sicilia presso il Comune di San Giovanni Gemini come responsabile del servizio finanziario.

Art.3 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1° novembre 2010 al 31/12/2011. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in qualsiasi momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

Art. 5 - Condizioni per il distacco

L'utilizzo del dipendente interessato per il periodo predeterminato, e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, è subordinato alla previa acquisizione del consenso scritto del lavoratore e alla previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art.6 - Modalità procedurali

1. L'ente che per esigenze di servizio ha necessità di utilizzare il dipendente di che trattasi a tempo parziale per il periodo predeterminato deve acquisire dall'Ente di appartenenza l'autorizzazione all'utilizzo.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere specificate le generalità del lavoratore che si intendono utilizzare, la categoria di inquadramento, il profilo professionale, l'eventuale possesso di specializzazioni, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, il periodo di utilizzo e l'unità organizzativa presso la quale il dipendente distaccato dovrà disimpegnare le proprie mansioni. La richiesta sarà nominativa.
3. L'Ente che ha ricevuto la richiesta, ove non ostino ragioni di servizio, provvede ad acquisire formale consenso da parte del lavoratore richiesto e ad autorizzare l'utilizzo a tempo parziale in posizione di distacco presso il Comune di San Giovanni Gemini.
4. Nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente l'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore.

Art. 7 - Gestione del personale distaccato

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso preli servizio presso l'Ente utilizzatore è

subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

3. Per l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali al fine di una corretta gestione delle selezioni, l'ente di provenienza acquisisce dall'ente utilizzatore tutte le informazioni e le eventuali valutazioni indispensabili, secondo le regole e i criteri definiti dal contratto decentrato integrativo.

4. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore presso il quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni, nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

5. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'Amministrazione. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Amministrazione utilizzatrice del dipendente assegnato, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato e richiedere, eventualmente, la sostituzione del dipendente.

7. L'utilizzo del lavoratore da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 8 - Incentivazione economica a favore del personale distaccato

Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art.14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, si affida alla contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore, la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste dall'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la disciplina dell'art.31, al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Al personale utilizzato a tempo parziale è dovuto quanto previsto dal citato art.14 comma 6, nel limite del rimborso delle sole spese di viaggio.

Art. 9 - Incarichi di responsabilità di posizioni organizzative

1. Al lavoratore utilizzato a tempo parziale può essere affidato e revocato, dall'ente utilizzatore, l'incarico di responsabilità correlato alle posizioni organizzative, anche in presenza di analoghi incarichi presso l'ente di provenienza. In questo caso la somma complessiva che può essere corrisposta per entrambi gli incarichi non può superare i 16.000 euro, per la retribuzione di posizione; il complessivo compenso per la retribuzione di risultato può variare, a carico di entrambi gli enti, da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione in godimento.

2. La retribuzione di posizione eventualmente in godimento presso l'ente di provenienza, all'atto della assegnazione a tempo parziale, deve essere ridotta in proporzione alla riduzione della ordinaria prestazione lavorativa. Anche il solo incarico conferito dall'ente utilizzatore (in assenza di un analogo incarico di posizione organizzativa presso l'ente di provenienza) comporta, in ogni caso, la possibilità di una remunerazione massima entro il più elevato tetto di 16.000 euro, opportunamente riproporzionata, in relazione alla entità delle prestazioni settimanali d'obbligo rese nell'ente utilizzatore.

Art. 10 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 11 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. Nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art.6 l'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa speciale di cui alla tabella B del CCNL 22/1/2004; la retribuzione individuale di anzianità se in godimento; l' assegno personale ex art. 29, comma 4, del CCNL 22/1/2004, eventualmente percepito; la retribuzione di posizione eventualmente percepita; gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156.
3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.
4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto dal CCNL (nove mesi nel triennio). Ad esempio: se il numero delle giornate di impiego nell'Ente utilizzatore, nel periodo di utilizzo, è di 24 giorni, il periodo massimo di assenza per malattia nei giorni di impiego rimborsabile dall'Ente utilizzatore è dato dal seguente rapporto proporzionale : 270 gg. (30 x 9): 1095 gg. (365 x 3) = x : 24 gg. dove x è uguale a 6 giorni. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.
5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.
6. La retribuzione di posizione e di risultato, nella misura determinata da ciascun Ente è a carico dei singoli Enti.
7. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 definite dalla contrattazione decentrata.
8. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art.11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga.
10. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale e le eventuali indennità riconosciute per incarico di posizione organizzativa verranno corrisposte dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.
11. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato dal Comune di San Giovanni Gemini e uno dal Comune di Castronovo di Sicilia;

- il terzo di comune accordo tra i due Comuni, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

4. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Per l'Ente di appartenenza

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. G. DR. BERGAMO SEHERA

Per l'Ente utilizzatore

IL SINDACO COMUNALE
UNIVERSALE
Dr. Salvatore Vesilo

